



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA n.11 del 22 marzo 2018

OGGETTO: Proroga dell'Ordinanza n. 9 del 05/03/2018 di Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione veicolare per la chiusura al traffico di via Nuova Detta Casoria tratto sottostante al ponte ferroviario nei giorni dal 25 marzo 2018 (dalle ore 8,30 alle ore 17,00) al 31 marzo 2018 (dalle ore 8,30 alle ore 17,00), al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di scavo per posa nuova condotta interrata in media pressione su sede stradale soc. Italgas Reti S.p.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con istanza PG/2017/1009237 del 22/12/2017 la soc. Italgas Reti S.p.A. in qualità di Ente Erogatore pubblici Servizi, ha fatto richiesta di eseguire lavori di scavo per posa nuova condotta interrata in media pressione su sede stradale in via Nuova detta Casoria nel tratto sottostante il ponte ferroviario RFI;
- per attuare tale richiesta è stato necessario modificare la disciplina di circolazione stradale mediante l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare in via Nuova detta Casoria nel tratto sottostante il ponte ferroviario con Ordinanza n. 09 del 05 marzo 2018 OD/2018/0000180.
- con nota PG/2018/281243 del 22/03/2018 la soc. Italgas Reti comunicava l'esigenza di prorogare la sopracitata ordinanza a causa di problemi tecnici/organizzativi dovuti alle avverse condizioni meteo fino al 31/03/2018

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Preso atto che

- con Verbale del 31 gennaio 2018, il Servizio Autonomo Polizia Locale- U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione dell'interdizione temporanea alla circolazione veicolare in via Nuova detta Casoria a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia di traffico veicolare;
- con Verbale n.5 del 06 febbraio 2018, la *Conferenza Permanente dei Servizi per l'Organizzazione dei Piani di Traffico* ha discusso il dispositivo di traffico proposto esprimendo esito positivo per l'interdizione temporanea alla circolazione.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

- 1. di prorogare** dal 25 marzo 2018 al 31 marzo 2018 (dalle ore 8,30 alle ore 17,00) la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Nuova detta Casoria di cui all'O.S. n.5/2018, al fine di consentire le operazioni di scavo per posa nuova condotta interrata in media pressione su sede stradale;
- 2. di confermare** che, così come stabilito dalla citata O.S. n.5/2018, tale interdizione temporanea al traffico comporterà la deviazione del traffico veicolare secondo il seguente percorso alternativo: via Rosa dei Venti, via Cupa Principe e via Stadera, via Arpino, via D. Colasanto, via Benedetto Croce, via E. Toti e via G. fortunato precisando che le ultime 5 strade ricadono nel territorio di Casoria.

Sono esclusi dal dispositivo del divieto di transito temporaneo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H.

Le operazioni di scavo dovranno comportare la chiusura temporanea al traffico veicolare della via indicata nel presente provvedimento e all'installazione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per le attività di posa in opera degli impianti.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.